

**FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA**

Ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e del Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 38 del 9 Agosto 2023

Contributo a fondo perduto per i consumatori che accedono alle procedure di sovraindebitamento - ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. integrato dal D.Lgs. n. 83/2022 in sostituzione della L. n. 3/2012 – gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) regolati dal D.M. n. 202/2014

(Cod. CS0001)

| | |
|---|--|
| Linea di intervento | Contributo a fondo perduto. |
| Destinatari | Consumatore sovraindebitato come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 12/01/2019 n. 14, residente in Sicilia, che propone per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi una procedura di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione controllata o di Esdebitazione del debitore incapiente di cui al richiamato decreto. |
| Finalità | Contributo a fondo perduto a favore del debitore sovraindebitato per far fronte ai compensi e alle spese spettanti agli Organismi di Composizione della Crisi. |
| Importo del contributo e dotazione risorse | Importo fisso (forfettario) di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al lordo degli oneri fiscali per un ammontare complessivo di impegni sul Fondo non superiore a euro 1.000.000,00 |
| Requisiti | <p>Possono beneficiare del contributo i soggetti in difficoltà economica comprovata, attestata dalla certificazione ISEE non superiore a euro 40.000,00, che dovrà essere prodotta dal debitore all'atto di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura all'OCC territorialmente competente. Compete all'OCC verificare che la certificazione ISEE, prodotta dal debitore, sia stata rilasciata dagli enti o dai professionisti all'uopo preposti e attestare, altresì, che il valore economico complessivo del nucleo familiare riportato nella certificazione non superi il limite di euro 40.000,00.</p> <p>L'OCC, al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento da parte del debitore, deve essere iscritto nel Registro degli Organismi di cui al Capo II, Sezione I, del D.M. n. 202/2014; deve dimostrare che nel proprio elenco dei Gestori della crisi, risultino iscritti un numero di professionisti con residenza nel territorio della Regione Sicilia, non inferiore a 8 (otto) ed essere altresì in regola con il pagamento della polizza assicurativa, con un massimale non inferiore ad un milione di euro.</p> |
| Condizioni | <p>Ai fini dell'ammissione al contributo, l'OCC incaricato, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza presentata dagli stessi debitori, ne deve dare comunicazione e presentare domanda, a mezzo pec, all'IRFIS il quale, nel termine di giorni quindici, comunicherà allo stesso OCC gli estremi del protocollo assegnato alla pratica di richiesta del contributo.</p> <p>Costituisce requisito di validità e perfezionamento della richiesta di contributo a favore del debitore il deposito della domanda di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento di cui all'art. 2 del D.A. 38/2023 al Tribunale</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>territorialmente competente entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza del debitore presso l'OCC competente di cui all'art. 4 del D.A. 38/2023 (si applica la sospensione feriale dei termini). Condizione essenziale ai fini dell'erogazione del contributo è il conseguimento, a favore del debitore, del decreto di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70 D.Lgs. n.14/2019) o della sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 270 D.Lgs. n.14/2019) o del decreto di esdebitazione (art. 283 D.Lgs. n.14/2019).</p> <p>Il debitore istante verrà considerato decaduto dal diritto al contributo nel caso di provvedimento, emesso dal competente Tribunale, di revoca o inammissibilità o di improcedibilità della procedura richiesta.</p> |
| Condizioni di erogazione del contributo | <p>Ai fini della liquidazione del contributo, entro 30 giorni dalla notifica del decreto di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70 D.Lgs. n. 14/2019) o la sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 270 D.Lgs. n.14/2019) o il decreto di esdebitazione (art. 283 D.Lgs. n.14/2019), l'OCC, per conto del debitore istante, dovrà inoltrare, a mezzo pec, la richiesta di erogazione del contributo all'IRFIS, tramite apposito modulo di domanda che provvederà, a seguito di delibera, al pagamento direttamente allo stesso Organismo, quale delegato all'incasso, nel termine di 60 giorni.</p> <p>A corredo della richiesta l'OCC dovrà allegare la relazione attestata della procedura di sovraindebitamento da cui si deduca, tra l'altro, che il debitore si avvale del contributo a fondo perduto specificando che lo stesso possiede i requisiti previsti dall'art. 3 del D.A. 38/2023 nonché il decreto di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore o della sentenza di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato o del decreto di esdebitazione, corredata dall'attestazione del permanere dei requisiti, di cui all'art. 4 del D.A. n. 38/2023, da parte dell'Organismo.</p> <p>L'OCC dovrà produrre delega irrevocabile sottoscritta dal debitore beneficiario a favore dello stesso OCC, per l'incasso del contributo erogato dall'IRFIS.</p> |
| Regime de minimis | <p>L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili al soggetto beneficiario non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE per il regime <i>de minimis</i>, ove applicabile, nell'arco di tre esercizi finanziari.</p> |
| Note | <p>Le domande, corredate dalla documentazione indicata nell'apposito modulo, vanno trasmesse all'OCC e da questo all'Irfis esclusivamente per posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo P.E.C.: fondosicilia@pec.irfis.it e dovranno, a pena di irricevibilità e inammissibilità, riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "codice del prodotto (CS0001), nome, cognome e codice fiscale del debitore".</p> <p>Nell'ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento e sino ad esaurimento del plafond per integrale impegno delle risorse, per l'istruttoria delle domande inoltrate dagli OCC verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Irfis della domanda di richiesta del contributo a fondo perduto. Non verranno prese in carico le ulteriori domande successive all'integrale impegno delle risorse stanziato.</p> |